

ALLEGATO III

La tabella dell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

«1. PAESE	2. Uso anticipato	3. Riporto	4. Trasferi- menti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3	5. Trasferi- menti tra le categorie 2 e 3	6. Trasferi- menti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8	7. Trasferi- menti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV	8. Aumento massimo per ciascuna categoria	9. Condizioni supplementari
Bielorussia	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.
Serbia	5 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %	17 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.
Cina	5 %	7 %						Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %. Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %. 2 072 924 kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115. Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un'autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.»